

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2017, N.18

**DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO
E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019** *1*

ATTI DI INDIRIZZO - ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 5042 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 4865 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Taruffi, Prodi, Caliandro, Calvano, Boschini *11*

Oggetto n. 5043 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 4865 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Boschini, Caliandro, Taruffi, Prodi, Calvano, Torri, Rontini, Poli, Iotti, Bessi, Pruccoli, Zoffoli, Lori, Campedelli, Paruolo, Serri, Mumolo, Rossi Nadia, Molinari, Ravaioli, Sabattini, Montalti, Soncini, Tarasconi *12*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2017, N.18

**DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE
AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Art. 1 Oggetto e finalità

TITOLO II CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Capo I Trasporti**

Art. 2 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992

Art. 3 Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998

Capo II Settore abitativo

Art. 4 Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001

Capo III Norme in materia di espropri

Art. 5 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002

Art. 6 Disposizioni in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti

Art. 7 Abrogazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2016

Capo IV Norme in materia di ambiti territoriali ottimali

Art. 8 Riapertura termini per modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni

TITOLO III SVILUPPO ECONOMICO**Capo I Agricoltura**

Art. 9 Adesione a GACSA

Capo II Fiere

Art. 10 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2000

Art. 11 Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 12 del 2000

TITOLO IV SANITA'**Capo I Settore farmaceutico**

Art. 12 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2016

Art. 13 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016

TITOLO V ULTERIORI DISPOSIZIONI**Capo I Tributi**

Art. 14 Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012

Capo II Personale

Art. 15 Norma transitoria in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2001

Capo III Beni affidati e attribuiti alle Agenzie regionali

Art. 16 Affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Entrata in vigore

TITOLO I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Art. 1
Oggetto e finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEF 2017) in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.

TITOLO II
CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Capo I
Trasporti

Art. 2
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:

“4. Ai componenti dell'Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai presidenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.”.

2. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è sostituito dal seguente:

“7. L'Osservatorio predispone con la direzione competente in materia di trasporti, d'intesa con le direzioni generali competenti in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione, previa informativa alle competenti Commissioni assembleari.”.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserito il seguente:

“7 bis. Annualmente la Giunta, unitamente all'Osservatorio, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attività svolta e sull'attuazione del programma.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Dopo la lettera c ter) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è inserita la seguente:

“c quater) la promozione dell'accessibilità dei veicoli a vario titolo autorizzati al transito in tutte le zone a traffico limitato (ZTL) istituite nei Comuni del territorio regionale dotati di sistemi di controllo elettronico degli accessi, sulla base di appositi accordi tra Comuni interessati e la Regione per la comunicazione dei dati relativi ai veicoli;”.

Capo II**Settore abitativo****Art. 4**

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:

“3. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione maggiorato, determinato ai sensi dell'articolo 35, comma 2.”.

Capo III**Norme in materia di espropri****Art. 5**

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo, nonché la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)).

3 ter. Resta salva la possibilità di una nuova programmazione che assicuri il completamento delle opere di cui al comma 3 bis.”.

Art. 6

Disposizioni in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti

1. Il comma 3 bis dell'articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002 trova immediata applicazione ai procedimenti espropriativi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Abrogazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2016

1. L'articolo 30 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016) è abrogato.

Capo IV**Norme in materia di ambiti territoriali ottimali****Art. 8**

Riapertura termini per modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni

1. In presenza delle condizioni e dei criteri previsti ai commi 1 e 2, dell'articolo 6-bis della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), i comuni interessati alla ridelimitazione dell'ambito di appartenenza di cui a tale legge dovranno presentare le loro proposte entro il 15 novembre 2017; tali proposte saranno valutate dalla Giunta che, in caso di accoglimento e previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, provvederà a modificare e integrare il Programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2018.

TITOLO III**SVILUPPO ECONOMICO****Capo I****Agricoltura****Art. 9**

Adesione a GACSA

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere lo sviluppo di tecniche, politiche e investimenti per un'agricoltura sostenibile, per la sicurezza alimentare e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, è autorizzata ad aderire a GACSA (Global Alliance for Climate Smart Agriculture), una rete internazionale di istituzioni pubbliche e private che sostiene le predette finalità, coordinata dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

2. Il presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna a GACSA.
3. L'adesione non comporta oneri per la Regione Emilia-Romagna.

Capo II

Fiere

Art. 10

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2000

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) è aggiunto il seguente periodo: "Gli esercenti l'attività fieristica sono operatori di mercato sottoposti alle regole di concorrenza."

Art. 11

Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 12 del 2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogata.
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogata.
3. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 sono sopresse le seguenti parole: ", e necessariamente dei soci di parte pubblica".
4. Al comma 4 bis dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 le parole "Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "La lettera d) del comma 3 non si applica".

TITOLO IV

SANITA'

Capo I

Settore farmaceutico

Art. 12

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) è aggiunto il seguente:

"1 bis. In mancanza di una graduatoria valida attraverso la quale poter assegnare la sede farmaceutica per il privato esercizio, il termine di cui al comma 1 è prorogato fino all'approvazione della prima graduatoria utile."

Art. 13

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

“1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione ha luogo mediante concorso indetto ed espletato ogni quattro anni dalla Regione per l'intero territorio regionale.”.

**TITOLO V
ULTERIORI DISPOSIZIONI****Capo I****Tributi****Art. 14**

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012

1. La rubrica dell'articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) è sostituita dalla seguente: “Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche e di altri soggetti autorizzati”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012 è inserito il seguente:

“1 bis. Oltre ai soggetti previsti al comma 1, la riscossione delle tasse automobilistiche è consentita altresì ai soggetti autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), n. 4) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a condizione che siano a ciò autorizzati, ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, ed iscritti al relativo albo.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 dopo le parole “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “e al comma 1 bis”.

**Capo II
Personale****Art. 15**

Norma transitoria in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2001

1. Nelle more del riassetto complessivo dei finanziamenti disposti dalla Regione a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni), al fine di garantire

il mantenimento delle funzioni, restano fermi per l'anno 2017 gli impegni dedotti dalle intese relative all'anno 2016, in attesa di una revisione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017.

Capo III

Beni affidati e attribuiti alle Agenzie regionali

Art. 16

Affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività

1. Il presente articolo disciplina il completamento dell'affidamento da parte della Regione Emilia-Romagna dei beni mobili ed immobili ai seguenti enti sub-regionali, che sono tutti dotati di autonomia patrimoniale:

- a) Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- b) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);
- c) Istituto per i beni artistici culturali e naturali (IBACN);
- d) Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-Er);
- e) Agenzia regionale per il lavoro (ARL);
- f) Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

2. Alle Agenzie di cui al comma 1 è affidata, con le modalità ed i tempi di cui al presente articolo, la gestione dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile regionale, insistenti sul territorio, funzionali allo svolgimento delle attività proprie.

3. I beni immobili di proprietà regionale sono affidati in gestione alle Agenzie regionali di cui al comma 1, con vincolo di destinazione all'esercizio delle proprie funzioni, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito, nella quale sono specificati i vincoli gravanti sui beni stessi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Nella convenzione sono altresì specificati gli impegni delle parti in merito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, agli adeguamenti alle normative edilizie e di sicurezza, al pagamento delle imposte, contributi e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione. All'atto della presa in consegna dei beni immobili da parte delle Agenzie regionali di cui al comma 1, le parti procedono in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili affidati in gestione.

4. Per i beni immobili, utilizzati dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed affidati ad organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Regione, nonché per i beni rientranti nella gestione del demanio idrico statale ed assegnati all'Agenzia stessa ai fini della difesa del suolo e della costa, sarà cura

dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile effettuare la presa in carico degli stessi compreso il subentro e la regolarizzazione dei rapporti d'uso.

5. I mezzi di trasporto e le attrezzature di proprietà della Regione Emilia-Romagna, attualmente in uso all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per l'esercizio delle proprie funzioni, vengono ceduti, a titolo gratuito, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, dalla Regione all'Agenzia stessa, previa individuazione dei singoli beni, distinti per categorie, con specifica determinazione del dirigente regionale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).

6. I beni mobili e i beni mobili registrati, utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione previste dall'articolo 14, comma 1, lettere h), i), l) ed m) della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) di proprietà delle Province sono trasferiti direttamente in proprietà a titolo gratuito all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

7. Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale provvede alla revisione dei rapporti convenzionali in essere con le Agenzie regionali di cui al comma 1 ed alla definizione di nuovi rapporti, anche ai fini della riparametrazione del fondo annuale spettante alle singole Agenzie. La Regione Emilia-Romagna provvederà esclusivamente alla fornitura di beni e servizi e ad eventuali locazioni di immobili previste nell'ambito di tali convenzioni.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1 agosto 2017

La Vicepresidente
Elisabetta Gualmini

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 876 del 16 giugno 2017; oggetto assembleare n. 4865 (X legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 178 in data 26 giugno 2017;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed Istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni assembleari permanenti: II "Politiche economiche", III "Territorio, Ambiente, Mobilità", IV "Politiche per la Salute e Politiche sociali", V "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro,

Sport e Legalità " e "Commissione per la parità e per i diritti delle persone";

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 14/2017 del 18 luglio 2017, con relazione scritta del relatore della Commissione consigliere Giuseppe Boschini e preannuncio di richiesta di relazione orale del consigliere di minoranza Stefano Bargi, nominati dalla Commissione in data 4 luglio 2017;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2017, alle ore 16.59, atto n. 70/2017.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 5042 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 4865 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Taruffi, Prodi, Caliandro, Calvano, Boschini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la legge 12/2000 detta i principi secondo i quali il sistema fieristico regionale deve svilupparsi e organizzarsi, nel rispetto delle prerogative di enti pubblici e soggetti privati che compongono la compagine societaria. Nella legge si sostiene la necessità di un ruolo attivo dei soci pubblici per sviluppare un sistema che la legge stessa descrive come "strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive".

Il 28 settembre 2016 l'Assemblea legislativa ha approvato una risoluzione con la quale ha dato indirizzi chiari e precisi circa il futuro occupazionale ed il piano industriale per il rilancio del sistema fieristico di Bologna.

L'assunto di base era che il sistema fieristico bolognese e regionale rappresenta un volano indispensabile al sistema economico e delle P.M.I. della Regione.

La società di studi economici Nomisma ha stimato che l'indotto diretto e indiretto del quartiere fieristico bolognese sul territorio è superiore agli 800 milioni di euro annui.

Dall'andamento di BolognaFiere dipendono anche le prospettive dei quartieri fieristici di Modena e Ferrara.

La Regione, che allo stato detiene circa il 10% di BolognaFiere, ha quindi ritenuto di sostenere con forza il rilancio del sistema fieristico bolognese e l'aumento di capitale destinato a favorire nuovi investimenti, affinché BolognaFiere possa continuare a essere competitiva con i più importanti sistemi fieristici nazionali ed europei.

Considerato che

il Gruppo societario BolognaFiere SpA ha un fatturato annuo di oltre 100 milioni di euro e si colloca in Italia al secondo posto dopo la fiera di Milano e nel mondo al sedicesimo posto per capacità espositiva e al ventiseiesimo per fatturato.

Il piano industriale della società si articola sulle principali quattro attività del Gruppo: i marchi fieristici (tra cui il principale per fatturato globale è Cosmoprof con 56,4 milioni), il quartiere fieristico (per il quale sono previsti investimenti in strutture sia immobiliari sia tecnologiche pari a circa 94 milioni nei prossimi 8/9 anni), infine la fornitura di allestimenti fieristici e l'attività congressuale; tali attività costituiscono un importante potenziale di sviluppo per BolognaFiere.

La dirigenza e gli interventi di sostegno del pubblico hanno saputo impostare un piano di riqualificazione pluriennale del quartiere e salvaguardare le manifestazioni, rilanciando nel complesso l'immagine dell'ente, tutelando i livelli occupazionali.

Sottolineato che

è necessario che gli impegni assunti sulla tutela dei livelli occupazionali vengano mantenuti col necessario confronto e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Occorre favorire lo sviluppo del sistema fieristico regionale nelle diverse sedi allo scopo di poter fare economie di scala e mantenere alta la competitività del sistema nei confronti dei nuovi competitivi poli fieristici nazionali ed esteri.

I soci pubblici di BolognaFiere sono stati determinanti nel rilancio e nella ricapitalizzazione della società ed hanno svolto un ruolo essenziale a vantaggio delle imprese e dell'occupazione legate direttamente o indirettamente dall'ente fieristico bolognese.

Evidenziato che

per queste ragioni è opportuno confermare il ruolo e la presenza dei soci pubblici nella compagine sociale di BolognaFiere.

Le disposizioni combinate dello Statuto e della L.R. 12/2000 fanno sì che le decisioni strategiche della società siano vincolate ad ampie maggioranze qualificate (due terzi) su temi inerenti ad esempio il patrimonio immobiliare, la cessione di marchi, la costituzione, acquisizione e cessione di partecipazioni e la eventuale modificazione dell'oggetto sociale e delle finalità della Società.

È inoltre opportuno, alla luce della funzione strategica di BolognaFiere per il territorio, che i soci pubblici mantengano una significativa presenza e funzione di indirizzo, proporzionata all'investimento nella società, anche attraverso la stipula in futuro di adeguati patti parasociali.

Ritenuto che

i soci pubblici siano tenuti a salvaguardare il patrimonio comune rappresentato da BolognaFiere, patrimonio su cui sono chiamati a vigilare, pur operando in regime di libero mercato, consentendone lo sviluppo in armonia con il territorio e la cittadinanza e sempre indirizzando la loro azione al benessere della collettività.

Sia auspicabile dunque, per la più efficace tutela del patrimonio comune rappresentato da BolognaFiere e per la condivisione di obiettivi strategici, pervenire da parte dei soci pubblici all'esercizio congiunto di un ruolo propositivo all'interno della società.

Rilevato che

già in passato gli enti pubblici territoriali (Comune, Provincia e Regione) soci di BolognaFiere hanno stretto un accordo di sindacato per il perseguimento di obiettivi comuni.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale a

operare perché la quota di capitale pubblico non scenda

al di sotto delle quote che garantiscono l'efficace indirizzo.

Promuovere, nel caso in cui le quote detenute dai soci pubblici dovessero scendere al di sotto della quota di controllo, l'elaborazione congiunta e l'adesione di tutti i soci pubblici di Fiere Internazionali di Bologna S.p.a. a impegni programmatici comuni per la guida e lo sviluppo della società.

Verificare costantemente l'implementazione del piano industriale per il rilancio del sistema fieristico di Bologna, perché indispensabile al territorio, al sistema delle imprese locali e dell'occupazione connessa in modo diretto e indiretto, facendo partire nel più breve tempo possibile la realizzazione del restyling del quartiere fieristico.

Sostenere con ogni azione utile il percorso di confronto tra azienda e sindacati per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2017

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 5043 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 4865 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Boschini, Caliendo, Taruffi, Prodi, Calvano, Torri, Rontini, Poli, Iotti, Bessi, Prucoli, Zoffoli, Lori, Campedelli, Paruolo, Serri, Mumolo, Rossi Nadia, Molinari, Ravaioli, Sabbatini, Montalti, Soncini, Tarasconi

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il Bilancio della Regione Emilia-Romagna sfiora da solo il 10% del valore del PIL nominale della nostra Regione. Rappresenta un fondamentale strumento per la corretta gestione e l'equilibrio finanziario dell'ente e costituisce anche una delle principali leve di manovra per orientare, incentivare, rafforzare lo sviluppo del nostro territorio.

In Emilia-Romagna nel 2016 e anche nei primi mesi del 2017 è proseguita la crescita, sostenuta non solo dalla domanda esterna, ma anche dalla domanda interna, che quindi ritorna a crescere, grazie al recupero dei livelli occupazionali e dei salari.

La ripresa dei consumi interni in Emilia-Romagna ci riporta ora a livelli analoghi a quelli del 2011, ma - come osserva Unioncamere - probabilmente con livelli di diseguaglianze più elevate rispetto ad allora.

Da qui l'importanza - anche con questa manovra di assestamento e variazione - di confermare la priorità del sostegno alle famiglie, in particolare attraverso la spesa

sociale mirata sulle categorie di reddito meno elevate. Insieme, il sostegno all'impresa, per continuare e rafforzare il trend positivo e consolidare soprattutto la ripresa occupazionale, fondamentale driver di eguaglianza sociale.

Nel primo trimestre di quest'anno l'avvio dell'export è stato ancora più positivo, con un +8,9% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, grazie anche alla ripresa dei mercati russi, americani e soprattutto cinesi. L'incremento 2017 ha investito maggiormente le imprese di grandi dimensioni. Per questo, soprattutto per le PMI e le imprese artigiane, rimane fondamentale sostenere con le politiche regionali l'internazionalizzazione delle imprese.

Nel corso del 2016 anche i prestiti bancari hanno ripreso a crescere (+0,5% a fine anno), riflettendo così il trend positivo della spesa delle famiglie per l'acquisto di beni durevoli ed abitazioni, e delle imprese per investimenti.

Preso atto che

la manovra di assestamento si caratterizza per:

- sostegno forte alla spesa sociale, specie quella destinata ai nuclei a minor reddito, su voci rilevanti nelle spese delle famiglie, come l'affitto, la non autosufficienza e il trasporto pubblico, per circa 17 milioni (di cui circa 8, da risorse regionali, per il TPL, che consideriamo un servizio a forte rilevanza sociale).

- In più, accesso al credito, investimenti, sostegno alla internazionalizzazione per continuare a rafforzare l'innovazione delle imprese, anche in settori specifici come quello artigiano e delle imprese agricole, per circa 16 milioni.

- Ad essi si aggiunge infine una attenzione alla tutela e valorizzazione del territorio, dando sostegno al turismo e all'impegno delle province e degli enti locali, in particolare per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico,

che tutelano il paesaggio e al tempo stesso sono fondamentali per la viabilità e la raggiungibilità delle nostre zone interne. Su territorio e ambiente vanno complessivamente circa 10 milioni.

Per effetto di maggiori entrate e delle rimodulazioni di spese appena richiamate, è stato quindi possibile finanziare con risorse aggiuntive ulteriori interventi. I principali - compresi quelli disposti dagli ultimi emendamenti di Giunta - riguardano:

1. Misure sociali di sostegno alle famiglie meno abbienti e alla disabilità, in una ottica di lotta alla disegualianza:

- 3,96 milioni di euro per integrare il fondo regionale per la non autosufficienza;
- 2 milioni di euro per trasferimenti ai Comuni per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- grazie anche al contributo per 1 milione da risparmi funzionali dell'Assemblea, 3,5 milioni di euro per il fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, che può quindi tornare ad operare nel 2017 con fondi esclusivamente regionali; queste risorse consentiranno ai Comuni di concedere ai nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ai 17.500 euro da 3 a 6 mensilità di affitto, in modo da ridurre la pressione del canone sul reddito del nucleo;
- 8,3 milioni di euro per contributi per il trasporto pubblico locale, per compensare gli effetti della rimodulazione statale del fondo nazionale trasporti, misura che consideriamo di grande rilevanza sociale e che ci consentirà di non effettuare tagli al trasporto pubblico o manovre tariffarie impreviste.

2. Misure per il sostegno alla ripresa e all'occupazione, anche attraverso l'accesso al credito e gli investimenti per l'innovazione:

- 6,8 milioni di euro per favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, attraverso l'accantonamento in vista dell'istituzione di un Fondo destinato alla garanzia dei crediti concessi alle imprese;
- circa 1,7 milioni per contributi alla promozione internazionale del sistema produttivo regionale e alla internazionalizzazione del sistema fieristico;
- 2 milioni di euro per il settore agricoltura, di cui 1 milione per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole e 1 milione per aiuti di stato integrativi sui programmi di ristrutturazione e ammodernamento aziendale; ulteriori risorse andranno allo sviluppo dell'agricoltura biologica grazie ad economie su trascorse programmazioni affidate a AGREA;
- 370mila euro nel triennio per il cofinanziamento di attività di ricerca e sviluppo delle imprese, a valere sul fondo per la crescita sostenibile;
- sul fronte dei servizi all'Impiego e quindi sempre del sostegno all'occupazione, potenziamento per 400mila euro del Fondo di funzionamento dell'Agenzia regionale

per il lavoro, con ulteriori risorse sul bilancio 2019 allo scopo di assicurare la piena possibilità di una programmazione triennale delle politiche per il lavoro.

3. Misure a sostegno del territorio e dell'ambiente, in particolare per la qualificazione della viabilità, la difesa del suolo e la qualificazione delle aree interne:

- 6,95 milioni di euro nel triennio 2017-2019, 3,7 nel solo 2017, per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione e ammodernamento della rete viaria di interesse regionale;
- 3,7 milioni di euro per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo, di cui 1,7 per l'avvio effettivo delle Destinazioni turistiche, per la qualificazione delle stazioni invernali e la riqualificazione del sistema portuale;
- circa 3,8 milioni al sistema di Protezione Civile e ai fondi per interventi di emergenza (di cui 1 milione di provenienza dalle economie rese disponibili dal Bilancio dell'Assemblea), per interventi a fronte di recenti eventi critici sul territorio, per gli aiuti al centro Italia, per completare e sostenere il sistema dei Centri Unificati Provinciali e soprattutto per accrescere gli interventi indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 10 della LR 1/2005, che ci consentiranno di dare alcune risposte su dissesti idrogeologici localizzati, alcuni dei quali attesi da tempo nei vari territori.

Preso atto inoltre che

all'interno degli emendamenti di Giunta, in parte definiti anche a seguito del lavoro di approfondimento e confronto svolto nelle commissioni competenti e con il contributo dell'Assemblea, si possono individuare ulteriori elementi caratterizzanti la manovra, che si inseriscono con piena coerenza nelle priorità sopra esposte:

- per il territorio, oltre alle integrazioni già richiamate, altre risorse per la protezione civile per circa 2 milioni,
- ulteriori 100mila euro alle Pro-loco, nel quadro della legge approvata lo scorso anno da questa Assemblea (LR 5/2016) per sostenere le attività di tali soggetti associativi impegnati nella valorizzazione e promozione dei territori;
- 500mila euro tesi alla valorizzazione o riqualificazione anche commerciale di vie, aree o piazze dei borghi e dei centri storici, ai sensi della LR 41/97;
- 150mila euro per potenziare il riequilibrio faunistico-ambientale, il controllo e la gestione della pesca nelle acque interne, anche tramite convenzioni con le associazioni piscatorie;
- 150mila euro per il sistema dei parchi, in particolare per l'Ente Parco Romagna;
- 200mila euro per progetti di sicurezza urbana principalmente attraverso la dotazione di impianti di videosorveglianza; investimenti ulteriori sul sistema dei parchi regionali.
- Per il sistema imprenditoriale un impegno ulteriore di 200 mila euro per sostenere il sistema artigiano e delle PMI.

Altri temi toccati dagli emendamenti riguardano un ulteriore stanziamento di 100 mila euro a sostegno della recente legge a favore dell'Editoria locale; e altri 200 mila euro per completare il programma di assistenza legale agli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle recenti crisi bancarie: soldi che vanno ai risparmiatori - ribadisco - non alle banche, e che completano un emendamento al bilancio 2016 firmato dai consiglieri regionali ferraresi della Lega Nord e del Partito Democratico.

Con il provvedimento di assestamento è prevista infine l'istituzione di un fondo regionale di solidarietà per 250 mila euro, destinato alle famiglie di persone decedute a causa degli eventi calamitosi che hanno interessato la nostra regione nel 2012, al fine di contribuire alle spese legali sostenute per indennizzi e risarcimenti.

**Tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta regionale a**

dare attuazione coerente alle scelte strategiche delineate dalla manovra attraverso le previsioni di bilancio.

Proseguire nelle prossime manovre di bilancio, in base alle evidenze econometriche e sociali, le azioni di supporto:

- all'equità sociale per supportare chi nella ripresa che si consolida ancora resta indietro;
- al sistema produttivo e del lavoro per continuare a sviluppare l'export e sostenere accesso al credito e all'innovazione, e quindi l'occupazione;
- e infine alla cura e qualità al territorio.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2017